

Ordinanza n. 9/2023/TRN

Il Direttore Aeroportuale Nord-Ovest,

- VISTI** gli articoli 687, 704, 705, 718, 1174 e 1175 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, come modificato nella parte aeronautica con D. Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, a norma dell'art. 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265 e successive disposizioni correttive e integrative di cui al D. Lgs. 15 marzo 2006, n. 151;
- VISTO** il nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 6 comma 7, laddove attribuisce al Direttore Aeroportuale la competenza a disciplinare, nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico, a mezzo di ordinanza e in conformità alle norme del Codice stesso, fatto salvo l'obbligo di sentire l'eventuale ente o società di gestione;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 8, che definisce le aree interne agli aeroporti sulle quali si esercita la competenza territoriale del Direttore Aeroportuale in materia di circolazione stradale;
- VISTO** il D. Lgs. 25 luglio 1997, n. 250 di istituzione dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (E.N.A.C.);
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 705 del Codice della Navigazione, la società di gestione aeroportuale Sagat S.p.A. è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali;
- VISTA** la convenzione di gestione totale tra ENAC e Sagat S.p.A. n. 105588 dell'8 ottobre 2015, che disciplina i rapporti relativi alla gestione e allo sviluppo dell'attività aeroportuale dell'Aeroporto di Torino Caselle;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 9 di detta convenzione la società concessionaria assume la veste di ente proprietario ai sensi e per gli effetti previsti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento;



- RITENUTO** che in tale veste al gestore aeroportuale, concessionario totale delle aree, compete, pertanto, lo studio delle necessità e delle esigenze correlate alla viabilità nelle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico, la conseguente verifica di rispondenza della segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, nonché la pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;
- RITENUTO** che alla Direzione Aeroportuale Nord-Ovest, quale organo periferico dell'ENAC, compete recepire tale disciplina con apposita Ordinanza al fine di attribuirvi forza cogente e renderne sanzionabili eventuali violazioni;
- VISTA** l'Ordinanza del Direttore Aeroportuale Nord-Ovest n. 05/2023/TRN del 03/05/2023 - Disciplina della circolazione stradale sulle aree aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto di Torino Caselle;
- VISTA** la richiesta, prot. 2023/1243, assunta con prot. ENAC 102286 del 03/08/2023, con la quale Sagat S.p.A. ha rappresentato l'esigenza di aggiornare le planimetrie, Tavole n. 2 e 4, di cui all'Ordinanza n. 05/2023/TRN del 03/05/2023, per modifiche alla segnaletica verticale e per segnalare la presenza di due dossi posti sulla viabilità in entrata e uscita dall'Aeroporto;
- RITENUTO** di dover procedere alla sostituzione integrale dell'Ordinanza n. 05/2023/TRN del 03/05/2023 - Disciplina della circolazione stradale sulle aree aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto di Torino Caselle;
- SENTITA** la società di gestione aeroportuale Sagat S.p.A. in ottemperanza a quanto dispone l'art. 6 comma 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Articolo 1

1. La circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree interne aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto di Torino Caselle, devono svolgersi in conformità alla segnaletica stradale orizzontale e verticale, nonché secondo quanto riportato nelle planimetrie allegate (Tavole da n. 0 a 5) che, insieme alle premesse, formano parte integrante della presente Ordinanza.



2. Nelle aree interne aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto di Torino Caselle è obbligatorio rispettare i segnali riportati nelle planimetrie di cui all'art. 1, c. 1, della presente Ordinanza.

Articolo 2

1. Il divieto di sosta e di fermata sulle aree di cui all'art. 1, c. 1, laddove prescritto, ha validità permanente nell'intero arco delle 24 ore.

Articolo 3

1. Al livello arrivi, nell'area antistante l'aerostazione, vengono individuate – come da planimetria allegata (Tav n. 3):

- a) n. 1 corsia riservata esclusivamente ai taxi delimitata da segnaletica di colore giallo con scritta TAXI;
- b) n. 1 corsia riservata esclusivamente all'accesso dei mezzi di soccorso e di servizio autorizzati di Enti di Stato operanti in aeroporto, veicoli di servizio di Sagat S.p.A. e di quelli da essa autorizzati, veicoli autorizzati alla sosta temporanea nelle aree riservate di cui all'art. 8, c. 4, lett. a) e b), veicoli di persone diversamente abili, bus, taxi e noleggi con conducente. Detta corsia, individuata con apposita segnaletica verticale e orizzontale, è controllata con sistema di telecamere gestite dal Comando Polizia Locale di Caselle Torinese ed è attiva giornalmente con orario 06.00 – 01.00;
- c) n. 1 corsia esclusivamente dedicata allo scorrimento degli altri veicoli.

2. Nelle aree riservate, delimitate da segnaletica di colore giallo, è consentita la sosta temporanea e la fermata esclusivamente ai veicoli ai quali la predetta segnaletica fa riferimento.

Per i mezzi di servizio di ENAC e degli Enti di Stato operanti in aeroporto si applica l'art. 8, c. 4, lett. a).

Articolo 4

1. Al livello partenze, nell'area antistante l'aerostazione, vengono individuate – come da planimetria allegata (Tav. 3 bis):

- a) n. 1 corsia riservata all'accesso esclusivamente dei mezzi di soccorso e di servizio autorizzati di Enti di Stato operanti in aeroporto, veicoli di servizio di Sagat S.p.A. e di quelli da essa autorizzati, veicoli autorizzati alla sosta temporanea nelle aree riservate di cui all'art. 8, c. 4, lett. a) e b), veicoli di persone diversamente abili, taxi, bus, noleggi con conducente, veicoli adibiti al trasferimento da e per parcheggi esterni autorizzati da Sagat S.p.A. Dette corsie, individuate con apposita segnaletica verticale e orizzontale, sono controllate con sistema di telecamere gestite dal Comando Polizia Locale di Caselle Torinese e sono attive giornalmente con orario 06.00 - 01.00;
- b) n. 1 area a pagamento dedicata all'accosto, alla sosta e allo scorrimento degli altri veicoli, ad accesso e uscita controllati con n. 2 barriere in ingresso – di cui una accessibile anche con Telepass – e n. 3 in uscita, accessibili



anche con Telepass, area il cui utilizzo è disciplinato dalla Sagat S.p.A. con proprio regolamento chiaramente esposto all'ingresso dell'area, in corrispondenza del sistema a sbarre e all'interno dell'area stessa. L'accesso e la permanenza all'interno dell'area delimitata dalle sbarre sono consentiti con una franchigia temporale di 10 minuti che permette l'uscita senza il versamento di alcun corrispettivo economico. Nelle aree riservate, delimitate da segnaletica di colore giallo, è consentita la sosta temporanea e la fermata esclusivamente dei veicoli ai quali la predetta segnaletica fa riferimento.

Per i mezzi di servizio di ENAC e degli Enti di Stato operanti in aeroporto si applica l'art. 8, c. 4, lett. a).

Articolo 5

1. Nell'area antistante l'aerostazione di Aviazione Generale, sono individuate, come da planimetria allegata (Tav n. 1), le aree d'accosto per consentire la sola fermata di veicoli con conducente a bordo per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico di persone e bagagli.

2. Nell'area antistante l'aerostazione di Aviazione Generale sono altresì individuate, come da planimetria allegata (Tav n. 1), con segnaletica di colore giallo, le aree in cui è consentita la sosta esclusivamente ai veicoli degli Enti di Stato operanti in aeroporto, e operatori aeroportuali, ai quali la predetta segnaletica fa riferimento.

Articolo 6

1. È fatto obbligo per i mezzi provenienti dall'aerostazione merci in uscita dall'area aeroportuale di percorrere la viabilità posta tra il parcheggio P7 e il parcheggio multipiano, svoltando a sinistra, come risulta indicato sulla planimetria allegata (Tav. 4).

2. Sono fatte salve le esigenze di carico e di scarico presso le aree dedicate e comunque presso le aree aeroportuali dedicate a nord del terminal.

Articolo 7

1. I veicoli parcheggiati in divieto di sosta con rimozione forzata vengono rimossi su disposizione del personale incaricato della vigilanza a norma del successivo art. 16.

2. Il servizio di rimozione è effettuato da Sagat S.p.A. che può provvedervi direttamente o avvalendosi di società esterne. Il predetto servizio deve essere effettuato con mezzi idonei e in osservanza a quanto previsto in materia dalla normativa vigente.

3. Ogni eventuale rimozione deve essere comunicata all'ENAC Direzione Aeroportuale Nord-Ovest – Ufficio Aeroportuale di Torino, all'Ufficio di Polizia di Frontiera Aeroportuale e a Sagat S.p.A. tramite apposita segnalazione contenente in modo sommario i dati del veicolo rimosso.



Articolo 8

1. In tutta l'area aeroportuale è obbligatorio rispettare la segnaletica orizzontale delimitante i parcheggi.

2. Nelle aree interne aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto di Torino Caselle, i parcheggi a disposizione delle autovetture sono individuati con strisce di colore bianco.

3. All'interno dell'area situata al livello partenze, delimitata da sistema a sbarre di cui all'art. 4, c. 1, lett. b), i parcheggi e le aree di accosto a disposizione delle autovetture sono individuati con strisce di colore bianco.

4. Nelle aree interne aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto Internazionale di Torino Caselle:

a) i parcheggi riservati alla sosta dei veicoli degli Enti di Stato operanti in aeroporto e degli altri mezzi autorizzati, sono individuati con strisce di colore giallo e con l'indicazione, mediante simbolo o iscrizione, dell'Ente di Stato o della società autorizzata a cui sono riservati.

Per fruire dei predetti parcheggi riservati, i veicoli di servizio privi dei colori di istituto degli Enti di Stato devono esporre, sul cruscotto o comunque in modo ben visibile sul veicolo, il contrassegno rilasciato dall'ENAC – Direzione Aeroportuale Nord-Ovest – Ufficio Aeroportuale di Torino (allegato n. 8).

Tale contrassegno è rilasciato previa richiesta dell'Ente di Stato interessato, corredata da copia del documento di circolazione che attesti l'appartenenza del veicolo all'Amministrazione richiedente.

Il contrassegno ha scadenza triennale dalla data del rilascio;

b) ulteriori veicoli possono essere autorizzati alla sosta temporanea o al carico e allo scarico merci nelle aree riservate da Sagat S.p.A. per esigenze operative. Tali veicoli devono esporre, sul cruscotto o comunque in modo ben visibile sul veicolo, il contrassegno all'uopo rilasciato dalla società di gestione aeroportuale (allegato n. 9). Il contrassegno autorizza esclusivamente la sosta e la fermata del veicolo all'interno dell'area indicata e per il periodo ivi riportato.

5. Nelle aree non aperte al pubblico uso dell'Aeroporto di Torino Caselle, i parcheggi riservati ai veicoli degli operatori aeroportuali sono individuati all'interno delle aree munite di sistema di controllo di entrata e di uscita, in cui è consentito l'accesso agli autoveicoli dotati di apposita scheda magnetica rilasciata da Sagat S.p.A., che disciplina l'utilizzo delle aree con proprio regolamento.

I possessori delle predette schede magnetiche devono provvedere alla immediata restituzione delle stesse laddove perdano il titolo di accesso alle aree di parcheggio riservate. In caso di smarrimento delle schede magnetiche deve esserne data immediata comunicazione a Sagat S.p.A.



6. I parcheggi dedicati alla sosta delle autovetture dei servizi di car sharing sono quelli individuati all'interno dell'area munita di sistema di controllo di entrata e di uscita dedicata, individuata nella planimetria allegata (Tav. 2).

Articolo 9

1. L'area di carico, nonché i parcheggi riservati al servizio TAXI, sono quelli indicati all'interno della planimetria allegata (Tav. 3). Le operazioni di caricamento possono avvenire esclusivamente nelle aree precisate nella predetta planimetria.

Articolo 10

1. L'area di carico, nonché i parcheggi riservati al servizio TAXI con prenotazione e ai servizi di noleggio con conducente sono quelli indicati all'interno della planimetria allegata (Tav. 3).

Articolo 11

1. Le aree di carico e scarico riservate per le bisarche di servizio degli operatori rent a car sono individuate e indicate nelle planimetrie allegata (Tav. 1 e 4).

Articolo 12

1. Le operazioni di carico e di scarico merce devono essere effettuate nell'area appositamente individuata nella zona retrostante il parcheggio di accumulo dedicato ai TAXI, come riportato all'interno della planimetria allegata (Tav. 3), previa autorizzazione a norma dell'art. 8, c. 4, lett. b).

Articolo 13

1. I mezzi di soccorso hanno precedenza su tutti gli altri veicoli.

2. La viabilità dedicata ai mezzi di soccorso è indicata da segnaletica verticale apposta all'accesso delle corsie riservate di cui agli artt. 3, c. 1, lett. b) e 4, c. 1, lett. a) della presente Ordinanza e in corrispondenza delle tre vie di fuga realizzate all'uopo al livello partenze protette da catenelle frangibili.

Articolo 14

1. Ogni variazione temporanea alla circolazione e alla sosta sulle aree di cui all'art. 1 di carattere urgente e di irrinunciabile necessità ai fini della sicurezza operativa è coordinata e gestita da Sagat S.p.A. con le seguenti modalità:

- a) variazioni temporanee alla circolazione o alla sosta sulle aree di cui all'art. 1 della presente Ordinanza, dovute a lavori programmati e a lavori non programmabili ma necessari e urgenti che comunque non comportino modifiche definitive alla viabilità e alla sosta, devono essere coordinate e gestite sotto la responsabilità di Sagat S.p.A. che provvede ad apporre idonea segnaletica e a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori;



- b) variazioni temporanee alla circolazione e alla sosta sulle aree di cui all'art. 1 della presente Ordinanza dovute a lavori programmati e lavori non programmabili ma necessari e urgenti, che comportino modifiche definitive alla viabilità e alla sosta, devono essere coordinate e gestite sotto la responsabilità di Sagat S.p.A. che deve provvedere ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione – anche successivamente all'inizio dei lavori nei casi di necessità e urgenza - ai Comandi Polizie Municipali competenti e agli Enti di Stato aventi giurisdizione sullo scalo.

Articolo 15

1. In caso di eventi particolari o di riprese cinematografiche da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, è cura di Sagat S.p.A. provvedere a delimitare, in coerenza alla normativa disposta in materia dal Codice della Strada, le zone interessate e a darne comunicazione ai Comandi Polizie Municipali competenti e agli Enti di Stato aventi giurisdizione sullo scalo.

Articolo 16

1. La verifica di conformità della segnaletica orizzontale e verticale indicata nelle planimetrie allegate (Tavole da n. 0 a 5) a quanto prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione, nonché la realizzazione e manutenzione della stessa sono attribuite a Sagat S.p.A, nella qualità di gestore aeroportuale ai sensi degli artt. 704 e 705 del Codice della Navigazione.

Articolo 17

1. I compiti di vigilanza e di controllo sulla circolazione e sosta di cui ai precedenti articoli, nonché l'osservanza delle altre disposizioni della presente Ordinanza vengono svolti dagli Organi competenti a norma degli artt. 11 e 12 del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni nonché dell'art. 17, comma 132 della Legge 15/5/1997, n. 127.

Articolo 18

1. Il Direttore Aeroportuale, per motivi d'incolumità pubblica, o di sicurezza della navigazione aerea nelle due accezioni di security e safety, nonché per motivi di soccorso o esigenze di carattere tecnico, può, anche senza alcun preavviso, disporre la temporanea sospensione della circolazione su tutte o su alcune delle corsie antistanti le aerostazioni passeggeri e merci a tutte o ad alcune categorie di utenti, ovvero modificarne la viabilità.

Articolo 19

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.



Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza si rimanda alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

Articolo 20

1. La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 00:00 del 04/09/2023.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con la stessa.
3. La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza del Direttore Aeroportuale Nord-Ovest n. 05/2023/TRN del 03/05/2023 - Disciplina della circolazione stradale sulle aree aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto di Torino Caselle.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ENAC.

Caselle Torinese, 31 agosto 2023

II DIRETTORE
Dott. Adolfo MARINO

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)